

CHIARA SALAMONE
(a cura di)

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
[maggio – luglio 2011]**

2011 – 2.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo,*

Hanno collaborato a questo numero: *Federica Amara, Alessandro Coci, Adriana Di*

Stefano, Giuseppe Matarazzo, Claudio Patti, Giuliana Quattrocchi, Chiara Salamone

Volume chiuso nel mese di settembre 2011

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it

Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

Tel: 095 230857 - Fax 095 230489

SOMMARIO

- Articolo 1
- Articolo 1 + Articolo 5
- Articolo 2 + Articolo 8 + Articolo 1 Protocollo n. 1
- Articolo 3 + Articolo 8
- Articolo 6
- Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1
- Articolo 8
- Articolo 9
- Articolo 10
- Articolo 11
- Articolo 14 + Articolo 1 Protocollo n. 1 + Articolo 4

Articolo 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Al Skeini e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 55721/07, sentenza del 7 luglio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Al%20Skeini&sessionid=85706202&skin=hudoc-en>

I ricorrenti, sei cittadini iracheni, adiscono la Corte lamentando la violazione dell'articolo 1 (obbligo di rispettare i diritti umani) e dell'articolo 2 (diritto alla vita) in relazione alla morte di alcuni loro familiari avvenuta nel 2003 nel sud-est dell'Iraq durante l'occupazione delle forze armate britanniche, deputate a mantenere la sicurezza nella regione ai sensi della risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. I giudici dovevano stabilire se il territorio sul quale erano state compiute le uccisioni dei civili iracheni rientrasse o meno nella *jurisdiction* del Regno Unito ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione.

La *Grand Chamber* ricostruisce la nozione di giurisdizione, innovando la sua precedente giurisprudenza in materia di applicazione extraterritoriale della Convenzione, così come elaborata nella nota sentenza *Bankovic*, secondo la quale la giurisdizione sarebbe da intendersi in senso territoriale e la Convenzione sarebbe applicabile “in an essentially regional context and notably in the legal space (espace juridique) of the Contracting States” (GC, *Banković e altri c. Belgio e 16 altri Stati contraenti*, ricorso n. 52207/99, sentenza del 12 dicembre 2001). Secondo la Corte, infatti, in circostanze eccezionali quale quella in cui uno Stato parte eserciti un controllo effettivo sul territorio di un Paese terzo, la Convenzione potrà essere applicata anche al di là dello spazio giuridico europeo.

Affermando l'esistenza di un *jurisdictional link* tra la potenza occupante e le vittime, la *Grand Chamber* riconosce, dunque, che il Regno Unito ha violato l'articolo 2 (diritto alla vita), omettendo di condurre indagini effettive sulle circostanze della morte delle sei vittime irachene.

Cfr. anche GC, *Al-Jedda c. Regno Unito*, ricorso n. 27021/08, sentenza del 7 luglio 2011, *infra*.

G.Q.

Articolo 1 + Articolo 5

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Al-Jedda c. Regno Unito*, ricorso n. 27021/08, sentenza del 7 luglio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=united%20%7C%20kingdom%20%7C%2027021/08&sessionid=79048810&skin=hudoc-en>

Il ricorrente è un cittadino di origine irachena il quale, costretto per ragioni politiche a fuggire dal proprio Paese nel 1992, aveva presentato richiesta di asilo politico nel Regno Unito, ottenendo prima un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e poi la cittadinanza britannica. Quattro anni più tardi, durante un viaggio in Iraq con la propria famiglia, il ricorrente era stato arrestato da truppe statunitensi, a seguito di un'informatica dei servizi britannici, poiché sospettato di essere membro di un gruppo terroristico. Essendo considerato come una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza del governo provvisorio iracheno, nonché per le forze della coalizione, era stato trattenuto dall'ottobre 2004 fino al dicembre 2007 in un centro di detenzione gestito dalle forze militari britanniche a Bassora. Poiché nessuna accusa penale era stata formalizzata a carico del ricorrente, il quale non era stato nemmeno edotto di eventuali elementi di prova a suo carico, questi nel 2005 aveva presentato ricorso all'autorità giudiziaria britannica per far valere l'illegittimità della detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 1 cedu e per esprimere la propria volontà di rientrare nel Regno Unito.

Il governo inglese ammetteva che la detenzione del ricorrente fosse illegittima rispetto ai parametri previsti dalla Convenzione europea, ma riteneva, tuttavia, che essa fosse autorizzata dalla Risoluzione n. 1546 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che autorizzava a sua volta la presenza delle truppe britanniche in Iraq. Il diritto internazionale (nel caso di specie la risoluzione delle Nazioni unite) sostituiva ad ogni effetto quanto disposto dall'articolo 5 § 1 della Convenzione. Eventuale responsabile della violazione era pertanto da considerarsi l'Onu e non il Regno Unito.

Nel dicembre 2007 la Camera dei Lords, investita della questione, pur respingendo la tesi sostenuta dal governo britannico, affermava all'unanimità che la risoluzione n. 1546 del Consiglio di sicurezza aveva posto in capo al Regno Unito l'obbligo di detenere gli individui considerati una minaccia per la sicurezza dell'Iraq e che, ai sensi dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni unite, tale obbligo sarebbe dovuto

prevale su quello, gravante sullo stesso Regno Unito, di rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla base della quale non si sarebbe potuto detenere il ricorrente senza la formalizzazione di un'accusa (per una più approfondita disamina del dibattito giudiziario interno al Regno Unito v. R. Sapienza, *Occupazione britannica dell'Irak e tutela dei diritti dell'uomo: il caso Al Jedda dinanzi alla Camera dei Lords*, in *DUDI*, 2, 2008, <http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/02/DUDI-2.2008-Sapienza.pdf>).

Il ricorrente, privato della cittadinanza britannica, adisce la Corte europea chiedendo che venga accertata la violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione ad opera del governo britannico.

La Grande Camera, affermata la sussistenza della giurisdizione britannica in Iraq al tempo della detenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della stessa Convenzione, analizza la questione dell'eventuale deroga alla Convenzione sulla base dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni unite. Dopo aver esaminato i principi e lo scopo della Carta, la Corte conclude per la mancanza di plausibilità di qualsivoglia interpretazione volta ad imporre l'obbligo per gli Stati membri di violare i principi fondamentali in materia di diritti umani. Dal tenore letterale della risoluzione n. 1546 e dalla sua interpretazione sistematica non poteva desumersi come legittima una detenzione in violazione dei parametri disposti dall'articolo 5 § 1 cedu. La Corte pertanto afferma che la detenzione del ricorrente è avvenuta in violazione della Convenzione e condanna il Regno Unito anche al risarcimento del danno non patrimoniale.

Cfr. anche GC, *Al Skeini e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 55721/07, sentenza del 7 luglio 2011, *supra*.

F.A.

Articolo 2 + Articolo 8 + Articolo 1 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, I Sezione, *Khanzayev e altri c. Russia*, ricorso n. 1503/02, sentenza del 3 maggio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=79173732&skin=hudoc-en>

La Corte si pronuncia a favore della violazione dell'articolo 2, non solo sul piano dell'obbligo di protezione della vita umana, ma anche su quello dell'obbligo di condurre delle indagini effettive. Nel caso di specie, forze aeree militari russe,

nell'intento di condurre un attacco contro degli estremisti islamici, avevano bombardato anche un quartiere residenziale, provocando la morte di diversi individui e la distruzione di intere abitazioni. Con notevole ritardo erano partiti alcuni procedimenti interni, in sede sia penale che civile, caratterizzati da una totale mancanza di cooperazione da parte delle autorità russe, che negavano ogni responsabilità e sostenevano la propria estraneità ai fatti.

La Corte riconduce entrambi gli attacchi aerei alla Russia e, con riguardo all'asserita violazione dell'articolo 2, trova convincenti le pretese dei ricorrenti, mentre, su diversi punti, giudica inconsistenti le argomentazioni eccepite dalle autorità di Mosca. In particolare, risulta non sufficientemente dimostrata l'assoluta necessità dell'uso della forza e appare palese l'ostruzionismo esercitato per impedire di far luce sulle reali modalità di pianificazione e controllo degli attacchi. Pur con un'alta probabilità di imbattersi nella popolazione civile, l'operazione non era risultata orientata alla massima limitazione dei danni e non era stata fornita prova di un serio tentativo di evacuazione dei civili. La Corte considera inoltre come "armi indiscriminate" le bombe utilizzate, ribadendone l'inconciliabilità con le cautele necessarie per le forze armate in una società democratica. Viene quindi analizzato l'altro aspetto, già citato, inerente alla violazione dell'articolo 2: la mancanza di indagini adeguate ed effettive, sia sul piano della necessaria tempestività, sia su quello delle modalità di svolgimento.

Vengono inoltre accolte le pretese dei ricorrenti in merito alla violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 1 Protocollo n. 1. È interessante notare, al riguardo, come la Corte non consideri sufficiente il richiamo fatto dalla Russia alla propria normazione interna come base giuridica per un'interferenza sui diritti dei ricorrenti; ciò in quanto non risultano abbastanza chiari lo scopo e la sfera dei poteri degli agenti di Stato nelle operazioni anti-terrorismo e, dunque, manca un'adeguata protezione individuale contro l'arbitrarietà.

Infine, trova parziale accoglimento la richiesta dei ricorrenti *ex articolo 41*, con il riconoscimento di un'equa soddisfazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nota: la sentenza è analoga a I Sezione, *Kerimova e altri c. Russia*, ricorsi nn.

17170/04, 20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05 e 5684/05, sentenza del 3 maggio 2011

(<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=79173732&skin=hudoc-en>), relativa ai tragici fatti accaduti in Cecenia, nella città di Urus-Martan, il 2 e il 19 ottobre 1999.

G. M.

Articolo 3 + Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV Sezione, R.R. *c Polonia*, ricorso n. 27617/2004, sentenza del 26 maggio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=4&portal=hbkm&action=html&highlight=Poland%20%7C%20R.&sessionid=87735035&skin=hudoc-en>

La Corte condanna la Polonia per violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, ritenendo che il diniego di accesso tempestivo all'amniocentesi per una donna in stato di gravidanza (situazione che aveva impedito alla donna, la quale aveva successivamente dato alla luce un figlio affetto da sindrome di Turner, di abortire legalmente) integri un “trattamento inumano e degradante” e leda anche il diritto al rispetto per la vita privata e familiare. L'impossibilità di effettuare l'esame era stata dovuta al rifiuto opposto da due medici, dipendenti di ospedali pubblici, obiettori di coscienza e contrari all'aborto. In particolare, in tema di articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) la Corte sottolinea che, se da un lato gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in merito ai requisiti per l'interruzione di gravidanza, una volta che tali parametri siano stati fissati è necessario che vi sia un “coherent legal framework in place to allow the different legitimate interests involved to be adequately taken into account in accordance with the Convention”.

C.S.

Articolo 6

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Onorato c. Italia*, ricorso n. 26218/06, sentenza del 24 maggio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=onorato&sessionid=71380551&skin=hudoc-en>

La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6 § 1 in relazione ad una delibera parlamentare di insindacabilità. La Corte rileva, in particolare, un difetto di proporzionalità derivante dalla mancanza di nesso funzionale tra le affermazioni in questione (dichiarazioni di contenuto diffamatorio riguardanti un magistrato della Corte di Cassazione) e l'esercizio delle funzioni parlamentari. In senso conforme già I sezione, *Cordova c. Italia (n. 1)*, ricorso n. 40877/98, sentenza del 30 gennaio 2003 e *Cordova c. Italia (n. 2)*, ricorso n. 45649/99, sentenza del 30 gennaio 2003.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, GC, *Sabeh El Leil c. Francia*, ricorso n. 34869/05, sentenza del 29 giugno 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=6%20%7C%20sabeh&sessionid=74980384&skin=hudoc-en>

La Grande Camera condanna all'unanimità la Francia per violazione del diritto di accesso ad una Corte. La vicenda aveva preso avvio dall'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'ambasciata del Kuwait, impugnativa dichiarata inammissibile dalle autorità giudiziarie interne in virtù di una presunta immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile francese. La Corte richiama il principio (sancito anche dalla Convenzione sull'immunità degli Stati e dei loro beni, adottata dall'Assemblea generale nel 2004) in virtù del quale l'immunità non si applica ai contratti di lavoro conclusi tra uno Stato e il personale delle sue missioni diplomatiche all'estero, fatti salvi i casi eccezionali indicati nell'articolo 11, legati prevalentemente a situazioni di partecipazione all'esercizio di poteri pubblici (ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, dato che il ricorrente svolgeva mansioni di contabile). La Corte sottolinea inoltre che la Convenzione, sebbene non ancora ratificata dalla Francia, può applicarsi ugualmente, in quanto cognitiva del diritto consuetudinario esistente in materia e, nella specie, della consolidata distinzione tra *acta iure imperii* e *acta iure gestionis*.

C.S.

Articolo 6 + Articolo 1 Protocollo n. 1

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Ventorino c. Italia*, ricorso n. 357/07, sentenza del 17 maggio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=italy%20%7C%206%20%7C%20357/07&sessionid=74980629&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 1 Protocollo n. 1, in relazione al ritardo nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo di condanna di una p.a. (decreto cui erano seguite una procedura esecutiva infruttuosa e l'instaurazione di un giudizio di ottemperanza). La pronuncia viene brevemente motivata con rinvio ai numerosi precedenti in materia, tra cui GC, *Saffi c. Italia*, ricorso n. 22774/93, sentenza del 28 luglio 1999.

C.S.

- 2) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Maggio e altri c. Italia*, ricorsi nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, sentenza del 31 maggio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=italy%20%7C%206&sessionid=74980384&skin=hudoc-en>

La Corte condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6, mentre rigetta la censura di violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 e dell'articolo 14. La vicenda aveva preso avvio dai ricorsi da alcuni cittadini italiani, emigrati in Svizzera per motivi di lavoro, i quali avevano visto la loro pensione ridotta in seguito al rientro in Italia; ciò in quanto i contributi pagati in Svizzera erano notevolmente inferiori a quelli che sarebbero stati versati qualora avessero lavorato in patria e il sistema di calcolo introdotto con la l. 296/2006 comportava una sostanziale equiparazione, ai fini previdenziali, dei periodi di lavoro prestati all'estero e in Italia.

La Corte ravvisa una violazione del diritto ad un equo processo, in quanto la nuova disciplina era stata applicata retroattivamente (i ricorsi dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali erano già pendenti al momento della sua entrata in vigore) e tale lesione, sebbene legata a esigenze di tutela della finanza pubblica, non risultava ragionevole. Tuttavia, proprio in virtù di tale obiettivo di stabilità finanziaria, la Corte non riscontra alcuna violazione del diritto alla protezione della proprietà o al diritto a non essere discriminati: la riforma persegue interessi di carattere generale e mira a ridurre ingiustificate situazioni di vantaggio per i lavoratori italiani che abbiano prestato la loro attività all'estero.

Circa 400 casi di analogo contenuto sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte.

C.S.

- 3) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Agrati e altri c. Italia*, ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, sentenza del 7 giugno 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=italy%20%7C%206%20%7C%20agrati%20%7C%20%2243549/08%20%7C%205087/09%20%7C%206107/09%22&sessionid=74982599&skin=hudoc-en>

La Corte, su ricorso di 125 cittadini italiani, condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 1 Protocollo n. 1, in relazione all'applicazione retroattiva, a processi in corso, di una norma di interpretazione autentica in materia pensionistica introdotta con la legge finanziaria per il 2006.

C.S.

Articolo 8

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Nunez c. Norvegia*, ricorso n. 55597/09, sentenza del 28 giugno 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=nunez%20%7C%20norway&sessionid=79162374&skin=hudoc-en>

La ricorrente è una cittadina della Repubblica dominicana, entrata per la prima volta in Norvegia nel mese di gennaio del 1996 con un visto turistico. Arrestata per furto, era stata espulsa dal Paese e le era stato fatto divieto di reingresso per un periodo di due anni. La ricorrente, infrangendo il divieto, con un passaporto indicante un diverso nome era rientrata nell'ottobre dello stesso anno, aveva contratto matrimonio con un cittadino norvegese e aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro diverse volte rinnovato ed infine un permesso definitivo nell'aprile del 2000, nonostante all'atto del secondo ingresso avesse dichiarato il falso (nella specie aveva dichiarato di non essere mai stata prima in Norvegia e di non avere riportato condanne penali). La ricorrente inoltre aveva avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza norvegese; tuttavia, queste non erano andate a buon fine, anche perché il marito della donna aveva avviato a sua volta le procedure per la separazione personale. Contemporaneamente la ricorrente intrecciava con un connazionale una relazione dalla quale nascevano due figli.

Le autorità locali, resesi conto della violazione all'ordine di reingresso posta in essere dalla ricorrente, le avevano revocato il permesso di soggiorno notificandole l'ordine di espulsione con divieto di reingresso per almeno due anni.

La ricorrente, non riuscendo in via amministrativa o giurisdizionale ad opporsi all'ordine di espulsione adisce la Corte europea allegando la violazione dell'articolo 8 cedu, in quanto l'esecuzione dell'ordine medesimo avrebbe comportato la sua separazione dalle due figlie minori.

La Corte nel caso di specie riconosce la sussistenza della *family life* ai sensi dell'articolo 8 § 1 nel rapporto tra la ricorrente e le figlie. Essa afferma che, nel valutare la violazione dell'articolo 8, si deve avere riguardo non solo alla vita della ricorrente, ma anche alla prospettiva dei minori. Le figlie della ricorrente erano state affidate alla madre ed erano nate e cresciute in Norvegia (dove risiedeva anche il padre immigrato regolare), per cui un eventuale distacco forzato dalla madre avrebbe costituito una violazione dell'articolo 8, avuto riguardo all'interesse delle

bambine. La Corte richiama anche l'articolo 3 della Convenzione onu sui diritti del fanciullo e il precedente GC, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, ricorso n. 41615/076, sentenza del 6 luglio 2010, in Osservatorio luglio-ottobre 2010 (<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=41615/07&sessionid=79177916&skin=hudoc-en>). La questione è analizzata in maniera più dettagliata nella *concurring opinion* del giudice Jebens. Sulla non violazione dell'articolo 8 invece appare interessante la *dissenting opinion* dei giudici Mijovic e De Gaetano. In particolare, essi paventano il rischio che, seguendo questo orientamento giurisprudenziale, la Corte possa incentivare l'idea per cui qualsiasi immigrato irregolare o clandestino potrebbe rimanere legalmente in un Paese utilizzando come espedienti figli o matrimoni di comodo. In altri termini, nel giudizio di bilanciamento tra l'interesse statale al rispetto delle norme sull'immigrazione e quello dell'immigrato irregolare a mantenere i propri affetti, dare troppa rilevanza a quest'ultimo fattore significa giungere al paradosso di non poter espellere nessuno. I due giudici ritengono inoltre che il caso fosse stato attentamente trattato davanti ad ogni organo interno norvegese possibile e che questi ultimi fossero i più adatti a conoscere della reale situazione della ricorrente, in base al principio di sussidiarietà.

F.A.

Articolo 9

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Bayatyan c. Armenia*, ricorso n. 23459/03, sentenza del 7 luglio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=bayatyan&sessionid=79011779&skin=hudoc-en>

La condanna di un obiettore di coscienza in Armenia per il rifiuto di prestare il servizio militare viola il suo diritto alla libertà di religione.

Nel 2003 il sig. Vahan Bayatyan, testimone di Geova, era stato condannato alla reclusione per avere rifiutato il servizio militare. Ciò era avvenuto nonostante il Governo dell'Armenia, in linea con il Consiglio d'Europa del 25 gennaio 2001, avesse deciso di introdurre il servizio civile come alternativa al servizio militare entro tre anni e di scarcerare tutti gli obiettori di coscienza condannati.

Il 27 ottobre 2009 la Corte europea aveva già deciso il caso, affermando che non vi fosse alcuna violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

La Grande Camera ritiene innanzitutto applicabile l'articolo 9, dato che il rifiuto di prestare il servizio militare era basato su ragioni religiose e non su motivi personali. La Corte, inoltre, ritiene che la detenzione del ricorrente sia da qualificare come un'interferenza con la sua libertà di manifestare la propria religione. Nello stabilire se tale interferenza debba ritenersi necessaria in una società democratica, la Grande Camera ricorda che quasi tutti i 47 Stati in cui vige l'obbligo militare hanno introdotto alternative ad esso. Uno Stato che non lo abbia fatto, pertanto, deve giustificare tale interferenza. In Armenia il sistema non raggiunge un giusto bilanciamento tra gli interessi della società e quelli del ricorrente, quindi l'interferenza non può dirsi necessaria in una società democratica. Lo Stato deve infatti rispettare le minoranze religiose (nel caso di specie, i Testimoni di Geova) offrendo loro l'opportunità di servire la società in base alla loro coscienza, e ciò, lungi dal creare ingiuste diseguaglianze o discriminazioni, assicura un pluralismo coeso e stabile e promuove l'armonia religiosa e la tolleranza all'interno della società (“ensure[s] cohesive and stable pluralism and promote[s] religious harmony and tolerance in society”).

C.P.

Articolo 10

- 1) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Aquilina e altri c. Malta*, ricorso n. 28040/08, sentenza del 14 giugno 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=aquolina&sessionid=79009968&skin=hudoc-en>

In questa sentenza la Corte europea ritiene che i tribunali interni abbiano oltrepassato il loro margine di discrezionalità condannando i tre ricorrenti, che lavoravano al giornale *The Times of Malta*. Viene riscontrata un'interferenza nel loro diritto alla libertà di espressione e la conseguente violazione dell'articolo 10 della Convenzione (conforme I sezione, *Tønsbergs Blad A.S. e Haukom c. Norvegia*, ricorso n. 510/04, sentenza dell'1 marzo 2007, § 101).

C.P.

- 2) Corte europea dei diritti umani, IV sezione, *Wizerkaniuk c. Polonia*, ricorso n. 18990/05, sentenza del 5 luglio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Wizerkaniuk&sessionid=79010988&skin=hudoc-en>

Un giornalista viene incriminato ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 49 del *Press Act* per non aver richiesto ed ottenuto il consenso della persona intervistata prima della pubblicazione di un'intervista.

La Corte afferma che è necessaria cautela nel comminare sanzioni in questa materia, dato che esse dissuadono la stampa dal prendere parte al dibattito su materie di pubblico interesse (si vedano I sezione, *Standard Verlags GmbH c. Austria*, ricorso n. 13071/03, sentenza del 2 novembre 2006, § 49; IV sezione, *Kuliš and Różycski c. Polonia*, ricorso n. 27209/03, sentenza del 6 ottobre 2009, § 37). E' evidente, infatti, che il timore di tali sanzioni penali influenzi l'esercizio della libertà d'espressione dei giornalisti (si vedano GC, *Wille c. Liechtenstein*, ricorso n. 28396/95, sentenza del 28 ottobre 1999, § 50; IV sezione, *Nikula c. Finlandia*, ricorso n. 31611/96, sentenza del 21 marzo 2002, § 54; IV sezione, *Elci e altri c. Turchia*, ricorsi nn. 23145/93 e 25091/94, sentenza del 13 novembre 2003, § 714).

In particolare, la natura e la severità delle sanzioni sono fattori da prendere in considerazione nel determinare se l'interferenza con la libertà d'espressione sia necessaria in una società democratica (si vedano III sezione, *Skalka c. Polonia*, ricorso n. 43425/98, sentenza del 27 maggio 2003, §§ 41-42; IV sezione, *Sokołowski c. Polonia*, ricorso n. 75955/01, sentenza del 29 marzo 2005, § 51).

La Corte conclude nel senso che il procedimento penale avanzato nei confronti del ricorrente e la sanzione penale comminata siano sproporzionati nel caso concreto, non avendo le autorità giudiziarie locali tenuto conto dell'accuratezza del testo pubblicato e della diligenza del giornalista nell'assicurare che il testo medesimo corrispondesse all'affermazione reale dell'intervistato. Si riscontra pertanto una violazione dell'articolo 10.

C.P.

Articolo 11

- 1) Corte europea dei diritti umani, II sezione, *Akgöl and Göl c. Turchia*, ricorsi nn. 28495/06 e 28516/06, sentenza del 17 maggio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=akgol&sessionid=79010988&skin=hudoc-en>

La Corte europea afferma che quando dei manifestanti non sono coinvolti in atti di violenza, come nel caso di specie, è necessario per le autorità pubbliche dimostrare una certa tolleranza nei confronti di raggruppamenti pacifici, al fine di non rendere la libertà di riunione garantita dall'articolo 11 della Convenzione priva di sostanza (si veda II sezione, *Nurettin Aldemir e altri c. Turchia*, ricorsi nn. 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 e 32138/02, sentenza del 18 dicembre 2007, § 46).

La Corte si riferisce soprattutto al fatto che i ricorrenti siano stati condannati sulla base della mera partecipazione ad una manifestazione non autorizzata, ma pacifica. Essa ritiene che una manifestazione pacifica non dovrebbe, in linea di principio, essere sottoposta a sanzioni penali.

C.P.

Articolo 14 + Articolo 1 Protocollo n. 1 + Articolo 4

- 1) Corte europea dei diritti umani, GC, *Stummer c. Austria*, ricorso n. 37452/02 , sentenza del 7 luglio 2011

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=stummer&sessionid=87732800&skin=hudoc-en>

La Grande Camera ritiene che l'Austria non abbia violato né l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 1 Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) né l'articolo 4 (divieto di schiavitù e lavoro forzato) con riferimento alla mancata inclusione di un ex detenuto nel sistema previdenziale di vecchiaia

relativo al lavoro prestato in prigione (al ricorrente era risultato impossibile di fruire dei relativi benefici pensionistici, ma non era comunque rimasto del tutto sprovvisto di tutela assistenziale).

La Corte non considera decisivo il peculiare scopo del lavoro prestato in carcere (riabilitazione e risocializzazione del detenuto), bensì punta sulla circostanza per cui i detenuti spesso non dispongono dei mezzi finanziari per versare i contributi e ciò potrebbe minare la tenuta economica del sistema delle pensioni di vecchiaia. In altri termini, la legge prevede l'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali in assenza di contribuzione soltanto in un numero limitato di “socially-accepted activities or situations” (ad esempio la disoccupazione o il servizio militare): rientra nel margine di apprezzamento statale la scelta di ritenere prioritaria la tutela del sistema pensionistico nel suo insieme. Trattandosi di decisioni inerenti la politica sociale ed economica, i Governi nazionali godono di ampia discrezionalità, sia perché si trovano in una posizione privilegiata per l'individuazione del pubblico interesse, sia perché non si è ancora formato il consenso in Europa sul tema della protezione sociale dei detenuti.

La decisione è stata assunta a maggioranza e diverse opinioni dissidenti sono state allegate (giudici Tulkens, Spielmann, Kovler, Gyulumyan, Popovic, Malinverni e Pardalos).

C.S.